

 <b>PD BASILICATA</b> Via Tirreno 30/E - 85100 Potenza
Data ..... 09/10/2021 .....
Prot. n° ..... U_21 00000055 .....



## REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE E DEI SEGRETARI E DIRETTIVI DI CIRCOLO

Il Commissario regionale del Partito Democratico Basilicata approva il seguente Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale e dei Segretari e Direttivi di Circolo.

Il Commissario regionale stabilisce, inoltre, che il rinnovo delle segreterie provinciali con l'elezione delle rispettive assemblee provinciali debba concludersi entro il mese di febbraio del 2022 e prima del termine del congresso regionale saranno attivate dallo stesso Commissario regionale le relative procedure congressuali.

### ARTICOLO 1

#### (Convocazione del procedimento elettorale)

1. Partecipano alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento:
  - a) l'Unione regionale del PD Basilicata;
  - b) i Circoli i cui Segretari hanno terminato il loro mandato;
  - c) i Circoli i cui Segretari, che non hanno terminato il loro mandato, non risultano essere in carica;
  - d) i Circoli i cui organismi risultano commissariati.
2. I Congressi dei livelli territoriali di cui al comma 1 saranno celebrati entro il 19 dicembre 2021. Essi si svolgono sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario regionale e di Circolo e delle piattaforme politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto del PD.
3. I Congressi dei Circoli di cui al comma 1, lettere b), c) e d) si svolgeranno solo se risulteranno per l'anno 2021 almeno 10 iscritti certificati.

### ARTICOLO 2

#### (Commissione regionale per il Congresso)

1. Il Commissario regionale nomina, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, la Commissione regionale per il congresso, formata da nove componenti, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato, con solo diritto di parola, una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia o suo delegato.
2. La Commissione è presieduta dal Commissario regionale o suo delegato.
3. La Commissione regionale deve:
  - a) formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario Regionale;
  - b) certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale;
  - c) convocare il Congresso Regionale;
  - d) formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
  - e) proclamare gli eletti all'Assemblea regionale;
  - f) verificare e certificare, d'intesa con il responsabile regionale del Tesseramento e con i Segretari provinciali, quali Circoli devono celebrare il proprio Congresso, ex art. 1, commi 1 e 3 del presente Regolamento.

- g) svolgere tutti gli altri compiti previsti dal presente Regolamento.
4. La Commissione regionale è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all'applicazione del Regolamento regionale ed alle procedure previste dal comma 3 del presente articolo.
  5. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
  6. I componenti della Commissione regionale non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario regionale e all'Assemblea regionale.
  7. I componenti della Commissione regionale, salvo ratifica dell'Assemblea regionale, fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 10, comma 16) del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 21, commi 8) e 9) dello Statuto nazionale del PD

### **ARTICOLO 3**

#### **(Commissioni provinciali per il Congresso)**

1. Ogni Direzione provinciale elegge, entro il 19 ottobre 2021, a maggioranza assoluta dei votanti, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, la Commissione provinciale per il congresso, formata da un numero massimo di sette componenti, e in ogni caso dispari, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato, con solo diritto di parola, una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario provinciale. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente senza diritto di voto, il Presidente della Commissione provinciale di Garanzia o suo delegato.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il suo Coordinatore.
3. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza della Direzione provinciale, la Commissione è eletta, con la stessa maggioranza prevista al comma 1, dall'Assemblea provinciale. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza anche dell'Assemblea provinciale, la Commissione provinciale è nominata dal Commissario regionale, sentito il Segretario provinciale.
4. La Commissione provinciale deve:
  - a) gestire la calendarizzazione delle riunioni di Circolo
  - b) nominare un garante per ogni riunione di Circolo
  - c) raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di Circolo relativamente all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale.
  - d) curare l'istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti, e provvedere a verificare la nomina dei relativi Presidenti di Seggio e Scrutatori.
  - e) svolgere tutti gli altri compiti previsti dal presente Regolamento.
5. I componenti delle Commissioni provinciali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario provinciale e all'Assemblea provinciale.
6. I componenti delle Commissioni provinciali, salvo ratifica dell'Assemblea provinciale, fanno parte automaticamente dell'Assemblea provinciale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 10, comma 16) del presente Regolamento e del voto di sfiducia per il Segretario provinciale.

## **ARTICOLO 4**

### **(Candidatura unica a Segretario regionale o di Circolo)**

1. Qualora sia accettata una sola candidatura a Segretario regionale o di Circolo:
  - a) Se sono state presentate e accettate più liste di candidati all'Assemblea regionale o al Direttivo di Circolo, si procede al voto sulle singole liste, ai sensi dell'art. 8, comma 2) del presente Regolamento
  - b) Se è stata presentata o accettata una sola lista di candidati all'Assemblea regionale o al Direttivo di Circolo, la relativa Commissione per il congresso proclama eletti il Segretario e l'Assemblea regionale o Direttivo di Circolo, sulla base dell'unica candidatura e dell'unica lista presentate o ammesse.
2. Nella fattispecie prevista alla lettera b) del comma 1, è consentito presentare una lista di candidati composta da un numero massimo pari al doppio degli eleggibili, al fine di consentire surroghe in caso di dimissioni e/o decadenze di membri della relativa Assemblea o Direttivo.

## **ARTICOLO 5**

### **(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)**

1. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
2. Le candidature alla Segreteria regionale e le relative linee politico-programmatiche sono depositate presso la Commissione regionale entro le ore 18,00 del giorno 30 ottobre 2021.
3. Tutte le candidature devono essere sottoscritte da un numero di iscritti alla data del 30 ottobre 2021 compreso tra 250 e 600, distribuiti in entrambe le Federazioni provinciali presenti nella regione.
4. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti.
5. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione regionale.

## **ARTICOLO 6**

### **(Presentazione delle candidature a Segretario di Circolo)**

1. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco di comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
2. Le candidature a Segretario di Circolo e le liste di candidati al Direttivo sono depositate presso la Presidenza della riunione di Circolo lo stesso giorno del congresso, entro un orario stabilito dalla Presidenza, e in ogni caso entro l'inizio delle operazioni di voto.
3. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 5% e al massimo dal 10% del numero degli iscritti certificati per l'anno 2019 di ogni singolo Circolo. Possono sottoscrivere le candidature gli iscritti al PD alla data della celebrazione del congresso di Circolo.

4. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Presidenza della riunione di Circolo.

## **ARTICOLO 7**

### **(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale e del Segretario e del Direttivo di Circolo)**

1. Le riunioni di Circolo per l'elezione dei Segretari e delle Assemblee regionali e dei Segretari e dei Direttivi di Circolo si svolgono, nello stesso giorno, in una data compresa tra il 19 novembre 2021 e il 5 dicembre 2021.
2. Ogni Circolo ha l'onere di comunicare ad ogni Commissione provinciale la data prescelta per la celebrazione della riunione di Circolo entro e non oltre il 10 novembre 2021. In caso di inottemperanza, provvede la Commissione provinciale nelle successive 48 ore.
3. Ogni Commissione provinciale ha l'onere di comunicare alla Commissione regionale il calendario delle riunioni di Circolo di ogni Federazione provinciale.
4. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo:
  - a) tutti gli iscritti certificati per l'anno 2019 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della riunione del proprio Circolo;
  - b) tutti i nuovi iscritti al PD anche online entro 10 giorni dall'inizio dello svolgimento delle Riunioni di Circolo, come da calendario di cui al comma 1) del presente articolo.
5. Ogni Commissione provinciale ha l'obbligo di fornire ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo. Le anagrafi degli iscritti sono certificate dalle Commissioni provinciali di Garanzia, come previsto dal Regolamento nazionale del tesseramento. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza delle Commissioni provinciali di Garanzia, le anagrafi sono certificate dalla Commissione regionale per il congresso.
6. La Commissione provinciale nomina un garante per ogni riunione di Circolo, rispettando i criteri di pluralismo.
7. La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti del Circolo prima del suo svolgimento e deve indicare il giorno e l'orario di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18,00 o nel fine settimana.
8. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del Segretario o del Commissario, viene costituita e messa ai voti una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di un rappresentante per ciascuna candidatura alla carica di Segretario regionale e di Circolo. Fa parte della Presidenza il garante nominato dalla Commissione provinciale, che può essere scelto anche fra gli iscritti del Circolo e che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
9. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politico-programmatiche collegate ai candidati, nell'ordine di cui agli art. 5, comma 5), 6, comma 5) e 6, comma 4) del presente Regolamento, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti. Sono prima presentate le linee

politico-programmatiche dei candidati a Segretario regionale, poi quelle dei candidati a Segretario di Circolo.

10. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
11. Le riunioni di Circolo si devono svolgere nel rispetto delle normative anti-COVID e delle circolari n. 005\_2021 e n. 009\_2021 dell'Organizzazione e della Segreteria nazionale.
12. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'Assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
13. Nel corso dello svolgimento della riunione, entro un termine fissato dalla Presidenza – e in ogni caso entro l'inizio delle operazioni di voto – vengono presentate le liste dei candidati al Direttivo di Circolo, collegate alle candidature a Segretario di Circolo. E' ammessa la presentazione di una o più liste di candidati al Direttivo collegate ad ogni candidato a Segretario. Nella sua composizione, a pena di inammissibilità, ciascuna lista deve rispettare l'alternanza di genere.
14. E' compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nella votazione per il Segretario e l'Assemblea regionale. E' compito della Presidenza della riunione di Circolo predisporre il modello di scheda da utilizzare nella votazione per il Segretario e il Direttivo di Circolo.
15. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Si comincia con lo scrutinio relativo alla votazione per il Segretario e l'Assemblea regionale; di seguito si continua con lo scrutinio relativo alla votazione per il Segretario e il Direttivo di Circolo.

## **ARTICOLO 8**

### **(Diritto e modalità di voto)**

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale e del Segretario e del Direttivo di Circolo tutte le iscritte e gli iscritti che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, dello Statuto del PD e che godono dell'elettorato attivo di cui all'art. 7, comma 4) del presente Regolamento.
2. L'iscritta/o esprime il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale e al Direttivo di Circolo collegata al corrispondente candidato Segretario.

## **ART. 9**

### **(Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale)**

1. La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste indicata al comma 3 del presente articolo.
2. I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti nel Collegio unico regionale della Basilicata
3. L'Assemblea regionale è composta da cento membri elettivi.

4. Nel Collegio unico regionale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 60 iscritti e sino a un massimo di 150 iscritti in Basilicata. Si può sottoscrivere una sola lista.
5. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro le ore 18,00 del giorno 06 novembre 2021. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla Segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere, a pena di inammissibilità.
6. Le liste devono essere composte da un numero massimo di candidati pari al numero degli eleggibili in ogni singolo Collegio, salvo il caso previsto all'art. 4, comma 2) del presente Regolamento.
7. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascuna Federazione.
8. La Commissione regionale riceve dalle Commissioni provinciali il calendario e l'ubicazione delle riunioni di circolo.
9. L'elettorato passivo è riservato:
  - a) agli iscritti certificati per l'anno 2019 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura;
  - b) ai nuovi iscritti entro 10 giorni da quello stabilito per la presentazione delle candidature a Segretario regionale. I seggi assegnati a ciascun Collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale.
10. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso Collegio, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
11. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.
12. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascun Circolo viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei Circoli, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione all'Organizzazione nazionale.
13. La Commissione regionale convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro il 19 dicembre 2021.
14. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto sono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.
15. Il Presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto Segretario regionale il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale.
16. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto, tra i due candidati Segretari collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

17. I candidati alla carica di Segretario regionale che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto, ad eccezione che per le votazioni di cui al comma 16) del presente articolo e ad eccezione di quelle previste all'art. 21, commi 8) e 9) dello Statuto nazionale del PD.

## **ART. 10**

### **(Elezione del Segretario e del Direttivo di Circolo)**

1. Ogni Assemblea degli iscritti, su proposta della Presidenza della riunione di Circolo, sulla base degli iscritti ad ogni Circolo certificati per l'anno 2021, determina il numero dei componenti il Direttivo secondo i seguenti criteri:
  - a) fino a 50 iscritti: da 5 a 9 componenti
  - b) da 51 a 100 iscritti: da 9 a 13 componenti
  - c) da 101 a 150 iscritti: da 13 a 17 componenti
  - d) da 151 a 250 iscritti: da 17 a 21 componenti
  - e) da 251 a 400 iscritti: da 21 a 25 componenti
  - f) oltre 400 iscritti: da 25 a 37 componenti
2. Il Segretario del Circolo fa parte del Direttivo di Circolo. Eventuali altri componenti di diritto, con diritto di voto o solo di parola, sono deliberati dall'Assemblea degli iscritti su proposta del Segretario eletto.
3. In ciascun Circolo possono essere presentate una o più liste di candidati al Direttivo collegate a ciascun candidato a Segretario di Circolo. La presentazione delle liste avviene depositando l'elenco dei candidati presso la Presidenza della riunione di Circolo lo stesso giorno del congresso, entro un orario stabilito dalla Presidenza, e in ogni caso entro l'inizio delle operazioni di voto. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati a Segretario di Circolo ammessi, intenda collegarsi. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere, a pena di inammissibilità.
4. Le liste devono essere composte da un numero massimo di candidati pari al numero degli eleggibili in ogni singolo Circolo, salvo il caso previsto all'art. 4, comma 2) del presente Regolamento.
5. La Presidenza della riunione di Circolo, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati al Direttivo, predispone il modello di scheda di votazione.
6. L'elettorato passivo è riservato:
  - a) agli iscritti certificati per l'anno 2019 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura;
  - b) ai nuovi iscritti entro 10 giorni da quello stabilito per la presentazione delle candidature a Segretario regionale.
7. I seggi sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito della stesso Circolo, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
8. I membri del Direttivo di Circolo vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.
9. A conclusione delle operazioni di voto, la Presidenza della riunione di Circolo, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i componenti del Direttivo e proclama eletto Segretario di Circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti il Direttivo.

10. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, la Presidenza della riunione di Circolo indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto, tra i due candidati Segretari collegati al maggior numero di componenti il Direttivo di Circolo e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi. Alla votazione partecipano i componenti del Direttivo di Circolo eletti.

## **ART. 11**

### **(Le garanzie)**

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabiliscono gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali hanno il compito di garantire che le procedure di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale e dei Direttivi e dei Segretari di Circolo si svolgano in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal Regolamento regionale.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni provinciali, provvede con potere di surroga la Commissione regionale.

## **ART. 12**

### **(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)**

1. Al fine di contenere i relativi costi, non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati a Segretario, o dalle liste di candidati che li sostengono, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, giornali, riviste o altri organi di stampa e comunicazione.
2. E' consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale e locale, annunci a dibattiti, tavole rotonde, conferenze o altri interventi di singoli candidati.
3. E' ammessa l'affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative, che non superino i 70X100, purchè negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo di € ventimila per i candidati alla carica di Segretario regionale.
5. Per spese di campagna elettorale si intendono quelle relative: alla produzione, all'affitto o all'acquisto di materiali e mezzi di propaganda; alla distribuzione e diffusione di materiali e mezzi di propaganda; all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico; al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
6. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, le spese di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi sono calcolate in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.



7. Sono vietati i contributi economici o donazioni di sostenitori, ovvero di soggetti che a vario titolo sostengono direttamente o indirettamente i candidati.
8. Entro il 31 gennaio 2022 i candidati alla carica di Segretario regionale trasmettono alla Commissione di Garanzia regionale, personalmente o tramite il proprio mandatario, il rendiconto relativo alle spese sostenute ed agli impegni assunti nel periodo intercorrente dall'accettazione della propria candidatura sino al giorno di celebrazione del congresso.

### **ART. 13**

#### **(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)**

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità delle anagrafi degli iscritti vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dall'accadimento oggetto di contestazione, alle Commissioni di Garanzia competenti per materia e territorio che decidono, in prima istanza, entro 48 ore dalla loro ricezione. In seconda e ultima istanza vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alle Commissioni di Garanzia di livello immediatamente superiore, che decidono entro 48 ore dalla loro ricezione.
2. Relativamente al congresso regionale, eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo, sull'ammissione o mancata ammissione di candidature a Segretario regionale e delle liste o di singoli candidati all'Assemblea regionale, sulle procedure di voto o di scrutinio, vanno rivolte alla Commissione regionale per il congresso, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione nazionale di Garanzia, stante l'assenza della Commissione regionale di Garanzia.
3. Relativamente ai congressi di Circolo, eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo, sull'ammissione o mancata ammissione di candidature a Segretario di Circolo e delle liste o di singoli candidati al Direttivo di Circolo, sulle procedure di voto o di scrutinio, vanno rivolte alla Commissione provinciale per il congresso territorialmente competente, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione provinciale di Garanzia territorialmente competente, che decide entro le successive 48 ore. L'eventuale ultimo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia, stante l'assenza della Commissione regionale di Garanzia.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.
5. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionale e provinciali, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

### **ART. 14**

#### **(Norme di salvaguardia)**

1. I candidati alla Segreteria e all'Assemblea regionali e alla Segreteria e al Direttivo di Circolo si impegnano:

- a) a riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo come certificati dalla Commissione regionale e dalla Commissioni provinciali per il Congresso;
  - b) a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.